

Codice A11000

D.D. 7 agosto 2015, n. 496

Progetto di restauro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato "Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia". Approvazione elaborati progettuali e documenti di gara per l'affidamento del "Restauro degli apparati lapidei - lotto 2". Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, 122 e 204 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (CIG N. 6363147B02 - CUP N. J14B10000690006)

Premesso che:

con D.G.R. n. 11-143 del 7 giugno 2010 la Giunta Regionale ha disposto:

- a) di procedere alla stipula di uno o più accordi tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte per la realizzazione degli interventi inerenti i Giardini di Palazzo Reale a Torino, da finanziarsi nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse 3 – Attività III.1.1: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
 - b) di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Sport e alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio la definizione con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, dei contenuti degli schemi di convenzione;
 - c) di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio di assumere direttamente gli adempimenti di cui al codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di consentire l'approvazione dei progetti, la scelta dell'appaltatore e la realizzazione delle opere;
 - d) di dare atto che alla copertura dei costi inerenti la realizzazione degli interventi riguardanti i Giardini di Palazzo Reale a Torino – stimati in € 2500.000,00 – sono ricompresi nell'ambito delle risorse del Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione": Asse 3 – Attività III.1.1: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Bilancio Regionale e pertanto non generano nuovi oneri per la Regione sulla base della presente deliberazione;
 - e) di demandare - ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 23/2008 al Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport e al Direttore Risorse Umane e Patrimonio l'adozione degli atti amministrativi e alla gestione finanziaria delle risorse, per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione degli interventi nei Giardini di Palazzo Reale a Torino;
- con determinazione dirigenziale n. 791 del 29/07/2010 il Direttore Risorse Umane e Patrimonio approvava:

- a) lo schema di Accordo per la realizzazione del Programma Operativo degli interventi sui Giardini di Palazzo Reale fra la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio e la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte con risorse P.O.R. F.E.S.R. 2007 – 2013, denominato allegato 1;
- b) lo schema di contratto di comodato fra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte per la concessione delle aree dei Giardini di Palazzo Reale oggetto di intervento, denominato allegato 2;
- c) la partecipazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio - in qualità di Beneficiario - al Bando Programma Operativo Regionale "Competitività regionale e occupazione" F.E.S.R. 2007/2013 Asse III - Riqualificazione territoriale Attività III.1.1 – Tutela dei beni ambientali e culturali per accedere ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi sui Giardini di Palazzo Reale;
- d) l'attività che sarà programmata nei limiti di spesa di € 2.500.000,00 di fondi P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 e che, pertanto, non comporterà oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte;

considerato che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte ha

provveduto a redigere il progetto definitivo (luglio 2010) dell'intervento intitolato "Palazzo Reale – Giardini – Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia", recepito dall'allora Direzione Risorse Umane e Patrimonio con determinazione n. 838 del 12/08/2010;

preso atto che la Direzione Regionale Attività Produttive, Settore Riqualficazione e Sviluppo del Territorio, con determinazione n. 312 del 16/11/2010, ha disposto l'ammissione al finanziamento del progetto sopra citato;

come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, l'allora Direzione Risorse Umane e Patrimonio con determinazioni n. 1333 del 27/12/2010 e 338 del 17/04/2012 ha disposto ed approvato la suddivisione del progetto generale in tre lotti distinti, appaltabili separatamente al fine di garantire la selezione di esecutori in possesso di requisiti di qualificazione necessari alla realizzazione delle opere, e precisamente:

- lotto I: Restauro dei giardini di Palazzo Reale di Torino, importo € 2.131.500,00;
- lotto II: Restauro degli elementi lapidei, , importo € 269.500,00;
- lotto III: fornitura arredi urbani, , importo € 9.000,00;

preso atto dell'autorizzazione espressa in data 02/08/2010 ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., che l'allora Direttore Regionale Dott. Mario Turetta aveva trasmesso con nota prot. 9604/10 in data 05/08/2010 e confermato con successiva nota prot. 1571/12 in data 10/02/2012;

accertato che l'Amministrazione intende confermare quali *asset* di sviluppo strategico gli investimenti in materia di beni culturali, nonché dar corso agli impegni presi in sede di richiesta e successiva concessione del contributo comunitario a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, le cui spese devono essere rendicontate entro la data del 31/12/2015, avvenuta con determinazione n. 312 del 16/11/2010 e che pertanto ritiene necessario procedere con la massima urgenza e indifferibilità all'indizione della procedura di gara per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

verificato che, a causa del tempo trascorso dalla redazione del progetto definitivo da parte della Soprintendenza, datato luglio 2010, nonché dalla sopra richiamata suddivisione in lotti, si è resa necessaria, di concerto con i tecnici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, una revisione degli elaborati costituenti il progetto definitivo – lotto 2, con la quale sono stati confermati i contenuti tecnici del progetto originario, in riferimento all'attuale stato di conservazione degli apparati lapidei oggetto dell'intervento, e si è altresì provveduto all'aggiornamento al prezzario relativo alla mano d'opera della Regione Piemonte - edizione 2014, nonché all'adeguamento dei documenti relativi alla sicurezza;

preso atto che a seguito delle variazioni sopra elencate il nuovo quadro economico dell'intervento risulta variato come di seguito indicato:

A- LAVORI	€	282.359,24
B- ONERI PER LA SICUREZZA	€	12.630,20
TOTALE A BASE D'ASTA (A+B)	€	294.989,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

IMPREVISTI IVA COMPRESA	€	20.000,00
<i>spese tecniche CNPAIA E IVA comprese (collaborazioni, consulenze, relazioni specialistiche)</i>	€	5.000,00
<i>incentivi - art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - 1,5% (A+B)</i>	€	4.424,84
<i>I.V.A.sui lavori</i>	€	29.498,94
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€	58.923,79

TOTALE GENERALE

€ 353.913,23

vista la comunicazione – prot. 41769/A1816A in data 06/08/2015 – con la quale il Responsabile del Procedimento Ing. Gianpiero Cerutti, secondo quanto previsto dall’art. 47 comma 2 lettera c) del D.P.R. 207/2010 s.m.i., ha comunicato l’esito positivo della verifica, svolta ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e la conseguente validazione del progetto definitivo – revisione maggio 2015, che pertanto si approva con il presente atto;

ritenuto di procedere all’individuazione dell’Impresa appaltatrice dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 57, 122 e 204 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di lavori di cui all’art. 198 del citato decreto, ed ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del citato decreto;

considerato che la scelta della procedura di gara è dipesa, inoltre, dalla necessità di concludere con urgenza l’esecuzione dei lavori, la cui copertura finanziaria garantita nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III – Attività III.1.1 “Tutela dei Beni ambientali e culturali 2007/2013” prevede che le relative spese vengano rendicontate perentoriamente entro il 31/12/2015, pena la perdita dei finanziamenti comunitari;

preso atto che con nota - prot. n. 2549 del 23/07/2015 - il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Piemonte, vista l’esigenza di invitare alla procedura imprese di elevata professionalità e provata esperienza nel restauro di apparati lapidei di interesse storico, formulava un elenco di imprese in possesso della categoria a qualificazione obbligatoria OS2-A necessaria quale requisito di idoneità tecnica per l’esecuzione dei lavori in progetto, elenco allegato alla presente determinazione e che viene espressamente sottratto alla pubblicazione;

visto lo schema della lettera d’invito e la bozza di contratto, disciplinante le modalità di svolgimento dell’incarico, che si allegano alla presente determinazione e si approvano;

atteso che alla copertura finanziaria per complessivi € 353.913,23 oneri fiscali e somme a disposizione dell’amministrazione incluse, si farà fronte nel modo seguente:

per € 329.488,38 con impegni delegati della Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, contributo ottenuto con determinazione n. 312 del 16/11/2010 nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III – Attività III.1.1 “Tutela dei Beni ambientali e culturali”

per € 24.424,84 con successivo impegno, all’atto dell’aggiudicazione, per la copertura di imprevisti ed incentivi (art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i)

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 in data 07/02/2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

vista la L.R. 8/1984 e s.m.i.

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.

vista la L.R. 7/2001 s.m.i.

visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
visto il D.P.R. 207/2010 s.m.i.
vista la L.R. 23/2008 s.m.i.
visto il D.Lgs 118/2011
vista la L.R. 9/2015;
vista la L.R. 10/2015;

determina

1. di approvare, per quanto dettagliatamente espresso in premessa, il progetto definitivo - revisione maggio 2015 dell'intervento «Restauro degli apparati lapidei - lotto 2» nell'ambito del «Progetto di restauro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato “Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia”» ed il relativo quadro economico rideterminato come segue:

A- LAVORI	€	282.359,24
B- ONERI PER LA SICUREZZA	€	12.630,20
TOTALE A BASE D'ASTA (A+B)	€	294.989,44

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

IMPREVISTI IVA COMPRESA	€	20.000,00
<i>spese tecniche CNPAIA E IVA comprese (collaborazioni, consulenze, relazioni specialistiche)</i>	€	5.000,00
<i>incentivi - art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. - 1,5% (A+B)</i>	€	4.424,84
<i>I.V.A.sui lavori</i>	€	29.498,94
IMPORTO TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE	€	58.923,79

TOTALE GENERALE € **353.913,23**

2. di prendere atto che con nota - prot. n. 2549 del 23/07/2015 - il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Piemonte, vista l'esigenza di invitare alla procedura imprese di elevata professionalità e provata esperienza nel restauro di apparati lapidei di interesse storico, formulava un elenco di imprese in possesso della categoria a qualificazione obbligatoria OS2-A necessaria quale requisito di idoneità tecnica per l'esecuzione dei lavori in progetto, che si allega alla presente determinazione e che viene espressamente sottratto alla pubblicazione;

3. di procedere, per quanto dettagliatamente espresso in premessa, all'indizione di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 57, 122 e 204 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di lavori di cui all'art. 198 del citato decreto, ed ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 122 comma 9 del citato decreto;

4. di approvare lo schema della lettera d'invito e la bozza di contratto, disciplinante le modalità di svolgimento dell'incarico, allegati alla determinazione;

5. di dare atto che alla copertura finanziaria per complessivi € 353.913,23 oneri fiscali e somme a disposizione dell'amministrazione incluse, si farà fronte nel modo seguente:

per € 329.488,38 con impegni delegati della Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, contributo ottenuto con determinazione n. 312 del 16/11/2010 nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III – Attività III.1.1 “Tutela dei Beni ambientali e culturali”
per € 24.424,84 con successivo impegno, all'atto dell'aggiudicazione, per la copertura di imprevisti ed incentivi (art. 92 D.Lgs. 163/2006 s.m.i)

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

Allegato



Data

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Protocollo

risorsefinanziarie-patrimonio@regione.piemonte.it

Classificazione

OGGETTO: Lavori di restauro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato "Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia". Affidamento incarico per il restauro degli apparati lapidei - lotto 2. Procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, 122 e 204 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (CIG N. 6363147B02 – CUP N. J14B10000690006).

In esecuzione della determinazione del Direttore Regionale della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio n ____ in data __/08/2015, con la presente si invita l'Impresa in indirizzo a partecipare alla procedura in oggetto.

1) ENTE APPALTANTE

Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Posta certificata: risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it
Via Viotti n. 8 - 10121 Torino

2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianpiero Cerutti – Responsabile del Settore "Tecnico regionale - Cuneo" – Direzione Regionale "Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica"

3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 57, 122 e 204 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

4) OGGETTO

Lavori di restauro dei Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato "Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d'Italia". L'appalto ha per oggetto i lavori di esecuzione del restauro degli apparati lapidei presenti all'interno dei Giardini di Palazzo Reale in Torino, così come descritti nei documenti e negli elaborati grafici del progetto posto a base di gara.

5) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

€ 294.989,44 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA al 10%, di cui:

A) LAVORI

opere di restauro € 282.359,24

B) ONERI PER LA SICUREZZA

(non soggetti a ribasso) € 12.630,20

6) CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

€ 294.989,44 – CLASSIFICA II

Ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 170 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

7) DURATA DELL'INCARICO

Il termine utile per la conclusione dei lavori è pari a 75 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

8) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Fondi europei nell'ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse 3 – Attività III.1.1: Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.

10) ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art. 86 dello stesso decreto.

La Stazione appaltante si riserva, tuttavia, di procedere ai sensi dell'art. 86, comma 3 dello stesso decreto, qualora tale facoltà non sia esercitabile (numero delle offerte ammesse inferiore a dieci).

11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – SPECIFICHE TECNICHE RIGUARDANTI I LAVORI

I concorrenti, per partecipare alla procedura in oggetto, non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Si fa riferimento, inoltre, a quanto stabilito all'art. 201, nonché a tutto il Capo II - Contratti relativi ai beni culturali, del medesimo decreto.

Le specifiche tecniche, inoltre, sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d'appalto - Norme Tecniche e nelle Schede Tecniche, documenti facenti parte del progetto posto a base di gara.

12) RICOGNIZIONE DEI LUOGHI

A pena di esclusione, il concorrente dovrà espletare la ricognizione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori.

In caso d'Impresa singola la ricognizione dei luoghi potrà essere effettuata esclusivamente dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico (munito di documentazione attestante la carica) o da soggetto munito di apposita delega semplice, non notarile, del Legale Rappresentante o del Direttore Tecnico.

In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge o di raggruppamento non ancora costituito nelle forme di legge, la ricognizione dei luoghi deve essere effettuata dall'impresa Capogruppo, nelle figure sopraindicate.

La certificazione originale degli adempimenti predetti resterà depositata presso l'Ente appaltante, mentre ai concorrenti sarà rilasciata copia che dovrà essere inserita nella busta recante la dicitura



“Documentazione Amministrativa”.

La ricognizione sarà effettuata previo appuntamento telefonico con la Dott. Arch. Ilaria Tusino (tel 011 4322176 – cell. 338 9308371) o via mail all’indirizzo ilaria.tusino@regione.piemonte.it.

13) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - DOCUMENTAZIONE DI GARA

L’offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 09/09/2015** a mezzo Raccomandata A/R del servizio delle Poste Italiane S.p.A. o mediante consegna diretta in **plico chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato a pena di esclusione** (le offerte presentate oltre tale termine, anche se sostitutive od aggiuntive, non verranno prese in considerazione) al seguente indirizzo:

**Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Via Viotti 8 - 10121 Torino
Stanza n. 203 - 2° piano**

Sul plico dovrà essere apposto il nominativo dell’impresa mittente o di tutte le imprese in caso di raggruppamento con evidenziata l’impresa capogruppo, e la seguente dicitura:

Giardini di Palazzo Reale di Torino, intitolato “Dai Giardini del Duca di Savoia ai Giardini dei Re d’Italia”. Offerta relativa all’affidamento di incarico per l’intervento di restauro degli apparati lapidei - lotto 2 – scadenza offerta 09/09/2015 ore 12.00 – CIG 6363147B02 - CUP J14B10000690006.

Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”.

L’apertura delle offerte è fissata alle **ore 10.00 dei giovedì 10/09/2015** presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in Via Viotti 8 - 10121 Torino.

Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste contrassegnate rispettivamente:

busta A – contenente la documentazione amministrativa e recante la dicitura *DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA* ed il nominativo del mittente

busta B – contenente l’offerta economica e recante la dicitura *OFFERTA* ed il nominativo del mittente

busta C – eventuale, recante la dicitura *DOCUMENTI UTILI – SITUAZIONE DI CONTROLLO - ART. 2359 C.C.* ed il nominativo del mittente

A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta dovrà contenere l’istanza di partecipazione alla procedura di gara, redatta in bollo da 16,00 €, indirizzata a:

**Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Via Viotti 8 - 10121 Torino
Stanza n. 203 - 2° piano**

sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore, con allegata fotocopia semplice di un documento d’identità del sottoscrittore ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., e deve contenere il numero di telefono e di fax dell’impresa offerente nonché l’indirizzo mail e di posta certificata,

A tale istanza devono essere allegate tutte le dichiarazioni e documentazioni di seguito elencate (punti 1-16), a pena di esclusione successivamente verificabili, rilasciate dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore.

1. Dichiarazione attestante l’iscrizione nel Registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, con le seguenti indicazioni:

- numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attività, codice attività ai fini della compilazione del modello GAP, generalità, cittadinanza, data di nascita, residenza e qualifica del titolare e del direttore tecnico in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici in caso di imprese societarie



o consorzi; indicazione del numero di posizione INPS, INAIL e, se dovuta, CASSA EDILE e relativa sede ed indirizzo;

- codice fiscale e partita IVA.

2. A pena di esclusione, dichiarazione che l'impresa:

- a) non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), m) del D.Lgs.163/2006 s.m.i.;
- b) non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9 comma 2, 13 e 14 D.Lgs. 231/2001 s.m.i., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 248/2006 (Sanzioni interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti amministrativi dipendenti da reato) e all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
- c) non versa in una delle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all'art. 38 comma 1 lett. i) D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

3. A pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta in forma semplice con la quale il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società di capitali, società cooperativa, consorzio) attesti:

- a) di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs.163/2006 s.m.i.
- b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., irrogate nei confronti di un proprio convivente; tale dichiarazione deve altresì essere direttamente prodotta:
 - da ciascun direttore tecnico, se persona diversa dai soggetti sopraindicati;
 - da ciascun procuratore dell'impresa qualora rilasci le dichiarazioni richieste per la partecipazione dell'impresa medesima alla gara e/o qualora sia sottoscrittore dell'offerta economica;

4. A pena di esclusione, dichiarazione attestante:

- a) eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza) cessati dalle cariche societarie indicate al precedente punto **3.** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) la non sussistenza dell'attivazione da parte dell'impresa di eventuali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in quanto non sussistono in capo ai medesimi sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. **oppure** la sussistenza dell'attivazione da parte dell'impresa di eventuali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in conseguenza di sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e il tipo di atti o misure di completa dissociazione poste in essere **oppure** la non sussistenza dell'attivazione da parte dell'impresa di eventuali atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali soggetti in conseguenza di sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e le ragioni della non attivazione di atti o misure di completa dissociazione.

Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalle cariche societarie indicate al precedente punto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il titolare o il legale rappresentante dell'impresa o il procuratore dovrà comunque produrre specifica dichiarazione attestante tale situazione.

5. A pena di esclusione, dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di suo procuratore, rispettivamente:



- a) per i Concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 sino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 dichiarazione attestante la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 s.m.i.;
- b) per i Concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 dichiarazione dalla quale risulti l'ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 17 della Legge 68/1999 s.m.i.;
- Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal Concorrente Aggiudicatario non corrisponda a quanto risulta dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione provvisoria e alle necessarie comunicazioni alle competenti autorità.
- 6.** Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, di essere edotto che, in esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i., come modificato dalla Legge 190/2012, non può concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, né attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 7.** Dichiarazione, di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta economica, degli obblighi e degli oneri nel loro effettivo valore derivanti dall'osservanza delle norme in vigore inerenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 131, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dell'art. 100 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
- 8.** A pena di esclusione, dichiarazione di conoscere e di accettare:
- a) tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese le prescrizioni del presente avviso, dello "Schema di contratto", senza eccezione e riserva alcuna, nonché quelle stabilite nel documento denominato "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali", allegato al presente avviso.
- b) di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'appalto.
- c) di avere effettuato una verifica e accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e di accettare di porre in esecuzione anticipata il contratto ai sensi degli artt. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e 153 commi 1 e 4 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nonché dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs 163/06 s.m.i. nelle more della stipulazione del contratto stesso.
- 9.** A pena di esclusione, dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto - norme contrattuali e specifiche tecniche - e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori e pertanto di:
- a) avere accertato le condizioni di viabilità di accesso e di impianto del cantiere, e delle condizioni del suolo sede dell'intervento;
- b) avere individuato eventuali possibili interferenze con le aree di cantiere e le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori,



- alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, delle interferenze d'uso e di passaggio con i proprietari confinanti per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt. 1171 e 1172 c.c.;
- c) avere attentamente visionato, studiato e verificato gli elaborati progettuali, e lo stato di fatto, e di condividere, senza eccezione o riserva alcuna, ritenendoli adeguati e facendo proprie le prescrizioni, le valutazioni tecniche ed economiche contenute negli elaborati tecnici, descrittivi e grafici a valenza contrattuale, compresi quelli della sicurezza in cantiere ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di avere giudicato il progetto cantierizzabile e i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e nei tempi di ultimazione lavori previsti, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto ed alle esigenze dello stato dei luoghi;
 - d) avere attentamente visionato il computo metrico, di condividere e fare proprie le indicazioni in esso riportate, dando atto che si tratta di documento non avente carattere contrattuale e che trattandosi di appalto a corpo è esclusivo onere del concorrente il computo esatto delle lavorazioni;
 - e) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - f) avere tenuto conto che le lavorazioni vengono realizzate in presenza ed in concomitanza con eventuali altre imprese anch'esse interessate al sito sede dell'intervento e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta e che negli oneri dell'appalto sono espressamente ricompresi tutti gli oneri, direttamente o indirettamente connessi ovvero conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici nell'ambito del suddetto comprensorio, compresi gli obblighi e gli oneri inerenti la sicurezza in cantiere ex D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
 - g) autorizzare espressamente la Stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dal D.Lgs. 53/2010, mediante fax.
- 10.A** pena di esclusione, dichiarazione di non versare nella causa di esclusione dagli appalti pubblici prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater) e che, pertanto non sussistono forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con altri operatori economici partecipanti alla procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano, in una delle situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure, di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano, in una delle situazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- In tal caso il concorrente deve produrre, in separata busta chiusa (busta C) punto 12 del presente avviso, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
- La Stazione Appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
- La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.**
- In caso di consorzio di cui all'art 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs.163/2006 s.m.i., tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalla o dalle imprese consorziate future assegnatarie, pena l'esclusione del consorzio dalla gara anche quando la mancanza sia riferibile ad una soltanto delle imprese consorziate future assegnatarie.



Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

11. A pena di esclusione, dichiarazione contenente per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre (elencare i nominativi delle imprese future assegnatarie).
12. Dichiarazione con la quale il concorrente indica, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e art. 170 D.P.R. 207/2010 s.m.i. le lavorazioni che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o di non volere subappaltare o concedere a cottimo.
13. In caso di Associazione Temporanea d'Impresa Costituita o Costituenda, dichiarazione, in forma semplice, del legale rappresentante o procuratore dell'Impresa mandataria contenente l'indicazione delle parti e della quota percentuale di lavori che ogni Impresa facente parte il Raggruppamento intende assumere.
14. A pena di esclusione, attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità per categorie e classifiche di importo adeguato a quella dei lavori da appaltare in originale o in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma semplice ed accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale rappresentante o procuratore dell'impresa), ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 38 del D.P.R. 445/2000 con l'indicazione delle categorie di iscrizione, delle relative classifiche d'importo e il termine di scadenza della attestazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi e di soggetti di tipo orizzontale si precisa che ai sensi dell'art. 92 comma. 2 del DPR 207/2010 l'Impresa mandataria o un'impresa consorziata deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Elementi significativi sistema di qualità art. 63 D.P.R. 207/2010.

15. A pena di esclusione, cauzione provvisoria di € **5.897,97** pari al 2% dell'importo presunto del corrispettivo, da costituire secondo le forme e le modalità di cui all'art. 1 della Legge 348/1982 s.m.i. e dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., da prestarsi nella forma di fidejussione bancaria o assicurativa o mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo così come previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58/1998, con durata pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- l'impegno incondizionato del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, nella misura calcolata secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex. art. 1944 c.c. e la rinuncia all'eccezione ex. art. 1957 comma 2 c.c.;
- l'indicazione dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Non saranno accettate fidejussioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. secondo quanto indicato nel bando di gara integrale.

In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità in originale ovvero in copia ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa attestante il possesso di tale certificazione o dichiarazione.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro



correlati di tale sistema potrà anche risultare dall'attestazione SOA.

16.A pena di esclusione, ricevuta in originale del pagamento di € 20,00 ovvero copia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, relativa al contributo da versare da parte dei concorrenti all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (Legge 266/2005 comma 67, deliberazione ANAC 9 dicembre 2014).

In caso di A.T.I., Consorzio o Geie tale ricevuta dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo.

Per eseguire il pagamento l'operatore economico deve iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara", oppure sezione "Servizi" ed inserire il Codice Identificativo Gara – CIG 6363147B02.

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- *on line* mediante carta di credito, allegando all'offerta la ricevuta di pagamento;
- *in contanti* muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, allegando all'offerta lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

B OFFERTA ECONOMICA

La busta dovrà contenere l'**offerta economica**, redatta in bollo da 16,00 € ,che dovrà essere predisposta indicando, oltre al prezzo complessivo, il corrispondente ribasso percentuale, e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, con un arrotondamento di massimo due cifre decimali.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente appaltante.

Tale busta deve essere sigillata e controfirmata con l'indicazione del nominativo del mittente.

14) REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI

L'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure d'appalto debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall'Autorità anticorruzione (di seguito, per brevità, ANAC).

L'operatore economico concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS e l'individuazione della procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella busta A) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

in adempimento a quanto previsto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti, inerenti alla presente procedura, tramite la BDNCP.

La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé, l'esclusione dalla presente procedura; la stazione appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

15) IRREGOLARITA' DEGLI ELEMENTI E DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1



e 2 del medesimo articolo, obbliga l'operatore economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione Appaltante, pari all' 1 per mille dell'importo a base di gara.

In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.

Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.

Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara

16) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE – CONSORZI E GEIE

In caso di associazione temporanea di imprese ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituita nelle forme di legge, ciascuna delle imprese associate dovrà presentare tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste, ad eccezione di quelle di cui al paragrafo 13) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE DI GARA, ai punti 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, richieste alla sola impresa Capogruppo. Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese.

L'istanza di partecipazione alla gara, unica per il raggruppamento di imprese, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascuna impresa associata e corredata dalla fotocopia del rispettivo documento d'identità.

Si precisa che il mandato di cui all'art. 37, comma 14 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. deve essere prodotto a corredo dell'istanza di partecipazione e risultare da scrittura privata autenticata e la procura speciale deve essere conferita al legale rappresentante della Capogruppo. E' altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto.

E' consentita la partecipazione di associazioni temporanee ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., non ancora costituite nelle forme di legge: in tale caso nell'istanza di partecipazione alla gara, dovrà essere indicata:

1. l'impresa qualificata come futura Capogruppo;
2. dichiarato l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. dichiarato l'impegno che le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 D.Lgs.163/2006;

I consorzi e i GEIE ex art. 34 comma 1 lett. b, c, e, f del D.Lgs.163/2006 s.m.i. sono ammessi a partecipare alle gare alle stesse condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.

In caso di consorzi o GEIE già costituiti nelle forme di legge le dichiarazioni richieste all'impresa Capogruppo potranno essere presentate dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE. In tale caso, inoltre, dovrà essere prodotto a corredo della documentazione amministrativa, l'atto costitutivo del consorzio o il contratto istitutivo del GEIE in originale, ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, ovvero in copia semplice accompagnata da una dichiarazione con cui il legale rappresentante ne attesti la conformità all'originale, che potrà essere sottoscritta in forma semplice allegando una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni potranno anche essere prodotte cumulativamente da ciascuna delle imprese.

L'istanza di ammissione alla gara di cui al paragrafo 13) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE DI GARA punto A, unica per il costituendo raggruppamento, affinché le dichiarazioni ad essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 445/2000, deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa e corredata della fotocopia del rispettivo documento d'identità.

**17) DISPOSIZIONI VARIE****Procura:**

Nel caso in cui l'istanza di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art.2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice.

In tale ultimo caso la procura deve essere corredata da dichiarazione dell'institore o procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore.

La procura e la eventuale documentazione a corredo devono essere allegate alla istanza di partecipazione alla gara di cui al paragrafo 13) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - DOCUMENTAZIONE DI GARA ad integrazione della documentazione amministrativa.

Chiarimenti e integrazioni:

Eventuali chiarimenti di natura tecnica e di natura procedurale-amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti tramite posta certificata pena la non considerazione degli stessi, all'indirizzo *risorsefinanziarie-patrimonio@cert.regione.piemonte.it*.

La Stazione Appaltante si riserva di inviare ai concorrenti una risposta cumulativa.

Nel caso di A.T.I., consorzi o GEIE sarà utilizzato l'indirizzo di posta certificata della Capogruppo.

Si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno portate a conoscenza, via posta certificata, di tutti i concorrenti invitati alla procedura di gara.

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.). Se la stipulazione del contratto non avviene nei termini fissati, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante chiedere di sciogliersi da ogni impegno.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'Ente appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando gli atti inerenti la gara siano stati approvati da parte degli organi competenti e comunicati, fermi restando comunque gli accertamenti previsti dalla normativa antimafia ex D.Lgs 159/2011 s.m.i.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o revocare il bando di gara in argomento senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

L'effettivo affidamento dei lavori è subordinato al conseguimento di tutti i permessi necessari da parte degli Enti competenti.

Documentazione:

La documentazione e gli elaborati grafici sono consultabili od estraibili sul sito internet:

http://www._____

Forma delle dichiarazioni:

Le dichiarazioni richieste ai concorrenti dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

Disposizioni finali:

L'Ente appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

L'Ente appaltante, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, alla verifica dei requisiti di ordine generale.

Successivamente L'Ente procederà a richiedere all'aggiudicatario la produzione della cauzione definitiva, e della rimanente documentazione a valenza contrattuale al fine della stipulazione del contratto. Tale documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La ricezione della suddetta documentazione entro il termine indicato condiziona la stipulazione del contratto.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché essa sia valida e congrua.

Det. n. _____ del _____



L'Offerta Economica dovrà avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Tutte le spese di contratto, i bolli, l'imposta di registro, ecc. sono sostenute interamente dall'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il Concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire all'Amministrazione aggiudicatrice la documentazione richiesta dalla vigente normativa.

I dati raccolti possono essere comunicati: (i) al personale dell'Amministrazione aggiudicatrice che cura il procedimento di gara; (ii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi delle L. 241/1990 s.m.i. e L.R. 7/2005.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte.

Il Direttore
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
Dott. Giovanni LEPRI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianpiero Cerutti

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO
DEGLI APPARATI LAPIDEI PRESENTI ALL'INTERNO DEI
GIARDINI DEL PALAZZO REALE DI TORINO"

CIG N. _____ - CUP: _____

TRA:

- REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016),
rappresentata dal Direttore della Direzione
Risorse Finanziarie e Patrimonio
_____, nato a _____ il
_____ e domiciliato per la carica
presso la sede regionale di Via Viotti, 8 - 10121
- Torino (in seguito "il Committente")

E:

la Società _____., corrente in
_____(C.F. _____ - P.I.
_____) rappresentata da
_____ nato a _____ il
_____ - in qualità di
_____ dell' Impresa e domiciliato, ai
fini del presente atto, presso la sede della
Società medesima, iscritta al Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di _____ al

numero _____ in data _____ - la quale
interviene nel presente contratto (in seguito
"Contratto") che agisce quale impresa appaltatrice
in forma singola, in seguito denominata
"l'Appaltatore";

PREMESSO CHE:

- con determinazione della Direzione _____ n.
___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto all'indizione di gara per i "lavori di
restauro degli apparati lapidei presenti
all'interno dei Giardini del Palazzo Reale di
Torino", mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli
artt. 57, 122, 204 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,
D.Lgs 42/2004 s.m.i D.Lgs 81/2008, riguardante la
sola esecuzione di lavori pubblici, ex. art. 3.
comma 7, ed ex. art. 53 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio ex
art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i
(criterio del prezzo più basso mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara) e 118
D.P.R 207/2010 s.m.i ed è stato altresì approvato
lo schema della lettera di invito;
- che in data _____ è stata espletata la
seduta pubblica per la valutazione delle offerte, a

seguito della quale è stata determinata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa _____;

- con Determinazione della Direzione _____ n. ____ del _____ sono stati approvati i verbali della procedura ed è stata determinata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa _____, che ha offerto un prezzo pari a € _____, corrispondente ad un ribasso del ____ sull'importo a base di gara di € _____, al netto degli oneri della sicurezza per € _____.

-/ che con nota prot. n. _____ del _____ l'Amministrazione ha provveduto alle comunicazioni di cui all'Art. 79, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

-/ che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'Art. 122, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato pubblicato come segue:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

e) _____

- in data _____ è stata sottoscritta

dall'Appaltatore la comunicazione di affidamento,
acclarata al prot. n. _____. del
_____;

- che ai sensi dell'Art. 71, comma 3, del DPR
207/2010 e s.m.i., il responsabile unico del
procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto un
verbale di cantierabilità in data
_____, acclarato al prot. n.
_____. del _____;

- in data _____ il Direttore dei
Lavori, in pendenza di contratto, ha provveduto
alla consegna anticipata delle aree, come risulta
dal relativo verbale, acclarato al prot. n.
_____. del _____;

DATO ATTO CHE

- L'esecuzione del presente contratto è regolata,
oltre che da quanto disposto o richiamato nel
medesimo, negli elaborati di progetto, negli atti
di gara e nelle norme cogenti comunque applicabili:
a) dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.,
rubricato come "Regolamento di esecuzione e
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i.;

b) dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato come "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 02/05/2006 - Suppl. Ordinario n.107) e s.m.i.;

c) dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93) e s.m.i.;

d) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108) e s.m.i.;

e) dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, rubricato come "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 07/06/2000), per quanto applicabile;

f) dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

g) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e della Regione Piemonte;

h) dalla Circolare prot. n. 729/A13060 del 23 dicembre 2014 della Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura della Regione Piemonte ad oggetto "*Stipulazione in modalità elettronica dei contratti in forma di scrittura privata. Indicazioni operative*";

i) dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014) e dalla Circolare prot. n. 9475/DB09.02 del 26 febbraio 2015 ad oggetto: "*Adempimenti connessi alla fatturazione elettronica*", della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria;

l) dalla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "*Split payment* (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)";

m) dal Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24 novembre 2014.

n) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti etici di legge previsti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e dell'art. 33 lett. b) della L.R.8/84. si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati, pur non essendo allegati, formano parte integrante e sostanziale

del presente Contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Committente affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, agli atti e agli elaborati a questo allegati o da questo richiamati e nel rispetto delle norme vigenti.

Ove ne ricorrano i presupposti e se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà dell'esercizio di opzioni, da concretizzare nei modi e nelle forme di cui all'Art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'esercizio di tali opzioni sarà possibile entro la durata del presente contratto.

Articolo 2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi allegati,

integranti il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, delle relazioni, dell'elenco prezzi unitari, dei piani di sicurezza previsti dall' Art. 131 del codice, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Ai sensi dell'Art. 137 del DPR 207/2010 e s.m.i. sono esclusi dal presente contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati all'Art.3.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Articolo 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) lettera di invito, prot. n. ____ del ____;
- b) determinazione di aggiudicazione n. __ del __;
- c) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000

("Capitolato Generale") per quanto non abrogato dal DPR 207/2010 e s.m.i., non in contrasto con il presente contratto o con il Capitolato speciale d'appalto;

- d) C.S.A. norme contrattuali e tecniche;
- e) Elaborati grafici progettuali;
- f) Offerta economica dell'Appaltatore;
- g) Elenco prezzi unitari;
- h) Piani della sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- g) Cronoprogramma dei lavori ex art. 40 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.;
- i) Polizze di garanzia previste per legge, dal presente contratto o dal Capitolato speciale d'appalto;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto;

- b) C.S.A.;
- c) Elaborati progettuali grafici e descrittivi
- d) Offerta economica dell'Appaltatore ed eventuali dichiarazioni rese dall'esecutore a corredo della stessa;
- e) Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.;
- f) Cronoprogramma dei lavori ex art. 40 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da:

- (I) C.S.A.;
- (II) elaborati grafici e descrittivi, piano della sicurezza e coordinamento nonché piano operativo di sicurezza previsti dall'art. 131, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- (III) altri documenti allegati al presente Contratto;
- (IV) leggi, regolamenti e norme indicate all'art. 8 del C.S.A. "OSSERVANZA DI LEGGI E NORME" e che si intendono integralmente richiamate.

L'Appalto è inoltre soggetto all'osservanza del Codice Civile libro IV titolo III capo VII artt. 1655-1677.

Articolo 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO - INVARIABILITÀ

L'importo complessivo del presente appalto ammonta a € _____ (diconsi _____/____) IVA esclusa (10% sui lavori).

Tale somma è comprensiva di:

€ _____ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo del Committente, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. ed è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53 comma 4 D.Lgs.163/2006 s.m.i., tale per cui l'importo complessivo dei lavori resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art. 1664 del c.c.

Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con riferimento al programma esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore come previsto

dal capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento di ogni S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori) e dello Stato finale dei lavori sarà subordinato all'accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva così come previsto dall'art. 6 comma 3 lett d) del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

In caso di accertata e grave inadempienza assicurativa e previdenziale risultata dal D.U.R.C., la D.L. verifica le denunce previdenziali delle persone fisiche e trattiene dal corrispettivo l'importo corrispondente all'inadempienza provvedendo direttamente al pagamento di quanto dovuto agli enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Articolo 5 - PIANI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 131 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve consegnare alla Committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza allegato agli atti di gara che fanno

parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

- il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Rientra nella competenza esclusiva dell'Appaltatore la gestione relativa alla sicurezza delle opere, delle lavorazioni, dei servizi e delle forniture di sua competenza, nonché di quelle comunque necessarie alla realizzazione delle opere appaltate, anche se non distintamente previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Articolo 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153, 154 e 155 del DPR 207/2010 s.m.i. e dall'art. 9 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, nonché secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 "CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI" del C.S.A. che si

intende integralmente richiamato.

Ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010 s.m.i., in caso di consegna parziale, il termine di esecuzione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Nell'ipotesi di cui all'art. 154 comma 2, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Articolo 7 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve presentare al Direttore dei Lavori ("DL") il programma di esecuzione dei lavori "PL" redatto in conformità a quanto stabilito nel C.S.A. all'articolo 20 "PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI".

Il Programma deve essere aggiornato mensilmente riportando le eventuali variazioni di previsione in rapporto all'andamento dei lavori e presentato al D.L. almeno 10 giorni prima della scadenza mensile.

Articolo 8 - CONDOTTA DEI LAVORI E

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000, il direttore tecnico può coincidere con

il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita dagli operatori economici facenti parte del Raggruppamento operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, la Committente o il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai periodi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Si richiama integralmente quanto stabilito nel C.S.A., articolo 76 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE".

Articolo 9 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai per loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'APPALTO

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal C.S.A..

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal C.S.A..

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Si applica quanto stabilito agli articoli 76 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE" e 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" del C.S.A., che si intendono integralmente richiamati.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) i lavori, i servizi e le forniture comunque necessari per realizzare le opere e rendere le stesse funzionali e funzionanti nel sito di fondazione previsto, comprese le attività e le lavorazioni eventualmente

necessarie per l'esecuzione o lo svolgimento delle stesse in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni dei luoghi, così come verificati in occasione del sopralluogo assistito;

- b) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- c) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- d) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- e) rilievi, tracciati, verifiche, indagini, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- f) le vie di accesso al cantiere;
- g) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- h) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di

materiali;

- i) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Di fronte ad inerzia dell'appaltatore, intesa come mancata esecuzione di opere, mancata fornitura di materiali o mancata prestazione di servizi nei termini fissati, anche a seguito di messa in mora e diffida ad adempiere, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire dette attività da soggetti terzi, addebitando il relativo onere - anche in termini di danno indiretto - all'Appaltatore.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la Committente medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso, anche alla Direzione provinciale del lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento dell'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2 ha l'obbligo di comunicare alla Committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

ART. 12 - OBBLIGHI RELATIVI

ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e contemplati al comma 8 lett. b) del medesimo articolo.

ART ____ - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 08.08.1994, n. 490 e del D.P.R. 03.06.1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'Art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. n° 187/2010 convertito con Legge n° 217/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui svolgono i lavori suddetti.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o del subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'Art. 5 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Ad ogni modo a garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50%.

La Committente dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti suddetti non abbiano comunicato alla

Committente eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DELLE NORME

Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e in generale di tutte le norme vigenti nelle materie inerenti l'oggetto dell'Appalto, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso del Contratto medesimo.

Si richiama in particolare, a mero titolo esemplificativo, l'elencazione di cui all'art. 8 "OSSERVANZA DI LEGGI E NORME" del C.S.A..

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto stabilito dal C.S.A. all'articolo 76 "ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE", con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto, della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.

La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai suoi rappresentanti e dal D.L., così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi.

E' inoltre a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE

Al presente Contratto è allegata la cauzione

definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in conformità all'art. 113, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., fino alla concorrenza di € _____, già ridotta nella misura del 50% ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa da _____, in data _____.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi

ARTICOLO 17 - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" del C.S.A., fanno parte integrante del presente Contratto anche se non allegate:

- copia della polizza (C.A.R.), rilasciata in data _____ da _____ - polizza n. _____

_____, che l'Appaltatore ha contratto a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in particolare tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale non è inferiore ad € _____, corrispondenti alle opere oggetto dell'Appalto al netto dell'IVA, alle preesistenze, demolizioni e sgomberi, la cui durata deve decorrere dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorso un anno dalla data di ultimazione, secondo quanto stabilito dal già citato art. 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" del C.S.A., che si richiama integralmente;

- copia della polizza, rilasciata da _____ n. polizza n. _____; validità _____, che assicura la Committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e R.C.O. nel corso dell'esecuzione dei lavori; ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. il massimale è pari a €

1.500.000,00 unico per sinistro,
Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale al Committente, devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, secondo quanto stabilito nel C.S.A. dall'articolo 34 "COPERTURE ASSICURATIVE" che si richiama integralmente.

ART. 18 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia")

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della

Legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla

stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi ai conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della citata Legge, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Articolo 19 - ANTICIPAZIONI

In merito alle anticipazioni sull'importo contrattuale, si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni dell' art. 140 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

Articolo 20 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E RITARDI

Il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione dei lavori sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura secondo le modalità, condizioni e termini previsti dagli articoli relativi del C.S.A., che si intendono integralmente richiamati. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi

dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, dalla data di ultimazione delle opere.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare della rata di acconto ovvero del 1° S.A.L., per il quale non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione

appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca - _____ sul conto corrente dedicato al presente appalto n. _____

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- Sig. _____ nato a _____ il _____ -
C.F. _____;

- Sig. _____ nato a _____ il _____ -
C.F. _____;

Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a saldo la stazione appaltante procede all'acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva nonché procede alla verifica dell'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 22 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -

PROROGHE E SOSPENSIONI

Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del contratto, secondo quanto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta, è di 75

(settantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna effettuata nei modi e nelle forme di cui all'Art. 153, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 207/2010 e s.m.i., visto l'Art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si richiama quanto stabilito dal C.S.A., dall'art. 27 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000 e dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010 s.m.i..

L'Appaltatore, pur nelle more di contratto, dovrà pertanto essere in grado di dare avvio alle prestazioni contrattuali in un momento immediatamente successivo alla Determinazione di aggiudicazione definitiva, la quale, ai sensi dell'Art. 12, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà prodotta entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

Tenendo conto dei termini per l'esecuzione del contratto, pari a 75 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore dovrà essere in grado di organizzarsi per lavorare anche su doppi turni o - comunque - secondo modalità tali da garantire il rispetto dei termini entro i quali le opere dovranno essere compiute.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'Art. 132 - comma 1 - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 23 - PENALI PER IL RITARDO

Ai sensi dell'Art. 145 del DPR 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale, corrispondente a _____ €.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori - anche in relazione alle decorrenze ed ai termini fissati negli ordini di servizio - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate

nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di varianti, il termine ultimo contrattuale è determinato con riferimento alle opere variate e agli eventuali e conseguenti differimenti dei termini contrattuali.

L'applicazione della penale non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa. L'ammontare delle eventuali spese aggiuntive di assistenza e di direzione lavori, nonché della penale stessa sarà dedotto dal conto finale.

Articolo 24 - SUBAPPALTO

Si richiama integralmente quanto stabilito dal Capitolo 7 "DISCIPLINA DLE SUBAPPALTO" del C.S.A.

Articolo 25 - CONTABILITÀ DEI LAVORI E RISERVE

Si applica quanto stabilito in merito dagli artt. dal C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

Articolo 26 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 della D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi della Committente ed in quanto coperte da finanziamento, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per

l'ultimazione dei lavori.

Articolo 27 - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Si richiama integralmente quanto stabilito dal Capitolo 10 "DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE" del C.S.A..

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di collaudo provvisorio e per tutto il tempo proposto in sede di offerta; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente può recedere dal presente Contratto

in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell'appalto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.

Ai sensi dell'Art. 135 - comma 1bis - del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, previo invio di raccomandata a.r. con cui comunica che intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo ex art. 6 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per

- reati contro la pubblica amministrazione;
- b) frode nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, ovvero mancata ottemperanza agli ordini di servizio o rifiuto di sottoscrizione di atto di sottomissione;
- d) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente corrispondente articolo e alla normativa vigente;
- e) per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo dell'Appaltatore (superiore a 20 giorni naturali e consecutivi) previa messa in mora dell'appaltatore con l'assegnazione di un termine per il ripristino delle condizioni di buon ordine, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento e dal CSA;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e in caso di ingiustificata sospensione sostanziale, o sospensioni sostanziali se più di una, dei lavori per un periodo cumulato superiore a venti giorni naturali e consecutivi;
- g) ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 della L.

2248/1865;

- h) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto;
- i) nei casi previsti dall'art. 136 della D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- j) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- k) nei casi contemplati dall'Art. 6 - comma 8 - del DPR 207/2010 e s.m.i.;
- l) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'Art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

In caso di frode dell'Appaltatore la Committente ha il diritto di sospendere i pagamenti dei lavori regolarmente eseguiti durante il periodo necessario per la definizione dei danni conseguenti al comportamento fraudolento dell'Appaltatore.

La risoluzione del Contratto per fatto e colpa

dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Committente. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto e degli annessi progetto e C.S.A., per vizi e difformità. La garanzia decorrerà dalla data della consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte del Committente, oppure dalla data della consegna ed accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale del Committente o, comunque, di esecuzione parziale del contratto. La garanzia riguarderà i soli vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve del Committente, contestate per iscritto per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1669 Cod. Civ..

Quando, nel corso dell'opera, si accerti che la sua

esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione e annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi all'Appaltatore.

In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 29 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

Si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

Articolo 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Al presente Contratto si applica quanto previsto

dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Si richiama integralmente quanto stabilito in merito dal C.S.A.

Articolo 31 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE, TUTELA DELLA PRIVACY

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di

legge, è a carico della stazione appaltante.

Le Parti dichiarano di essere informate che i 'dati personali' forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengono trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra individuate e domiciliate. Le parti dichiarano altresì di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In attuazione del disposto di cui agli Artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte - Giunta Regionale

(sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio è il _____.

Articolo 32- ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

- Il Committente presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, in Via Viotti, 8 - Torino.

- L'Appaltatore in _____
_____.

Durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia.

Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria come sopra individuato.

Articolo 26. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'Art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016" approvato con DGR n. 1-191 del 04/08/2014 e ai sensi dell'Art. 1, comma 3, del "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, lì _____

REGIONE PIEMONTE

L'APPALTATORE

PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.